

Sentenza n. 598/2015 pubbl. il 16/04/2015
RG n. 313/2013
Repert. n. 1311/2015 del 20/04/2015

N. R.G. 313/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 313/2013

tra

[REDACTED] P.A.

PARTE ATTRICE

e

[REDACTED] SNC [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

Oggi 16 aprile 2015 ad ore 13.00 innanzi al dott. Niccolò Stanzani Maserati, sono comparsi:

Per parte opposta l'avv. [REDACTED] quale si riporta alle note conclusive.
È altresì presente l'Avv. [REDACTED] quale deposita revoca del mandato da parte della Iseo.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati

LI
NU
GU
G





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia, Prima Sezione Civile, dott. Niccolò Stanzani Maserati, in composizione monocratica, pronuncia la seguente:

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. r.g. 313/2013 di cui in epigrafe.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con decreto n. 4293/2012 pubblicato in data 16.11.2012, il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a [REDACTED] S.p.A., con sede in Modena, il pagamento in favore della [REDACTED] S.p.A. e L. [REDACTED] con sede in Bibbiano (RE), della somma di € 21.400,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, di cui alla fattura n. 30 del 31.10.2011 da quest'ultima emessa per lavori di realizzazione di un parcheggio in [REDACTED]

Con atto di citazione notificato in data 22.01.2013, la [REDACTED] proponeva opposizione avverso il predetto decreto, contestando in via preliminare l'esistenza dei presupposti per la sua emissione e, nel merito, l'inadempimento della [REDACTED] per avere realizzato un'opera gravemente viziata.

L'opponente precisava, al riguardo, di avere tempestivamente denunciato i vizi dell'opera (doc. n. 1) e di avere comunque già corrisposto il saldo di quanto dovuto.

Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva nel giudizio così instaurato la [REDACTED] insistendo in via preliminare per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, per il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata.

La convenuta opposta esponeva in fatto che:

- nell'anno 2010 la [REDACTED] aveva contattato la [REDACTED] per la realizzazione di un parcheggio antistante al ristorante il [REDACTED]
- l'opera richiesta consisteva, in particolare, nel livellare l'area, ricoprendola con dello stabilizzato (ghiaia fine);



- i lavori erano terminati nel maggio 2011;
- dopo un primo sollecito di pagamento trasmesso in data 28.06.2011, il Direttore dei Lavori Geom. [REDACTED] trasmetteva la contabilità definitiva del cantiere con mail del 29 giugno seguente e sulla scorta di tale contabilità, l'opponente provvedeva ad emettere la fattura n. 12 del 30.06.2011 con applicazione dell'IVA al 20%;
- successivamente, nel mese di ottobre 2011, la [REDACTED] chiedeva l'emissione di una nuova fattura – previo storno della precedente – con applicazione dell'IVA al 10% anziché al 20%;
- in data 31.10.2011 la [REDACTED] emetteva la fattura n. 30, poi monitoriamente azionata stante il suo mancato pagamento;
- la Direzione Lavori non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine all'opera prestata dall'opposta e proprio sulla scorta della contabilità trasmessa dal Geom. [REDACTED] era stata emessa la fattura a saldo dei lavori;
- la [REDACTED] non ha mai denunciato i presunti difetti dell'opera, né tantomeno lo ha mai fatto tempestivamente;
- in tutti i casi i pretesi vizi indicati dall'opponente non potrebbero definirsi occulti poiché sarebbero consistiti, in contestata ipotesi, in "un elevato rilascio di materiale inerte" ossia nella posa di troppa ghiaia sul fondo del parcheggio.

* * *

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 05.12.2013, il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c..

La causa vedeva quindi lo scambio di memorie istruttorie e l'assunzione delle prove orali ammesse.

* * *

L'opposizione è infondata e viene quindi respinta.

La [REDACTED] ha dato prova dei fatti costitutivi del proprio credito verso la [REDACTED] non è contestato, infatti, che l'opponente abbia commissionato a controparte la realizzazione delle opere di cui alla fattura monitoriamente azionata e che le stesse siano state eseguite e terminate nel maggio 2011, come confermato anche all'esito dell'istruttoria orale (testi [REDACTED] e [REDACTED]).

Per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, la [REDACTED] ha eccepito l'esistenza di pretesi difetti nelle lavorazioni eseguite dalla [REDACTED] sostenendo di averne fatto tempestiva denuncia alla controparte.

GIURIS
G



La fattispecie, essendo il rapporto tra le parti qualificabile alla stregua di un contratto d'appalto, è riconducibile al disposto di cui all'art. 1667 c.c. che, in tema di vizi occulti, prevede tra l'altro che il committente debba farne denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta.

L'opponente ha richiamato, al riguardo, la missiva trasmessa alla [REDACTED] in data 14.02.2011: oltre a rilevare – come eccepito dall'opposta – che tale comunicazione è comunque precedente alla fine dei lavori (maggio 2011) e che si riferisce necessariamente ad una fattura diversa da quella oggetto di contestazione (emessa solo nell'ottobre 2011), si osserva in senso dirimente come la stessa non contenga affatto alcuna denuncia di pretesi vizi, neppure in senso generico, posto che la [REDACTED] dichiara solo di avere ricevuto in ritardo una fattura (non è dato capire quale) e chiede che in ogni caso i lavori proseguano e siano completati.

Neppure l'ulteriore missiva 10.02.2012 può essere considerata efficace ai presenti fini, poiché la stessa contiene solo un generico e astratto riferimento a *"problematiche relative al lavoro dai voi eseguito"*, come tale insufficiente ad integrare i requisiti della denuncia di cui al citato art. 1667 c.c..

Come noto, infatti, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui *"In tema di appalto, ai fini di cui all'art. 1667 cod. civ., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto eccessivamente generica la denuncia di "carenze nel fabbricato", in quanto non idonea a consentire di avere cognizione, sia pure in modo conciso, dei vizi riscontrati)"* (Cass. n. 11520/2011).

Risulta agli atti anche un'altra comunicazione, trasmessa dal [REDACTED] alla [REDACTED] in data 27.01.2012, con cui i pretesi vizi dell'opera prestata dall'opposta vengono indicati nel *"elevato rilascio di materiale inerte su tutta la pavimentazione stradale"*: oltre alla considerazione che anche questa denuncia non pare soddisfare i requisiti minimi di analiticità richiesti per preservare l'azione di garanzia, dalla stessa è dato inferire inoltre come i pretesi difetti – anche se in ipotesi esistenti – non potrebbero di certo definirsi come occulti, essendo al contrario ben visibile sin da subito l'eventuale posa di una quantità eccessiva di graniglia.



Neppure la sintetica relazione tecnica depositata dalla [redacted] a pretesa dimostrazione dell'esistenza dei vizi in oggetto e del loro carattere occulto (doc. n. 7), può portare a diverse conclusioni atteso che con essa vengono solamente ribaditi i pretesi difetti asseritamente denunciati dalla Direzione Lavori con la citata lettera del 27.01.2012, senza tuttavia entrare minimamente nell'analisi tecnica degli stessi e delle loro possibili cause, le osservazioni in essa contenute rimanendo su di un piano di totale genericità.

* * *

Così pronunciato, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte opponente, nella misura di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia,

Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro [redacted] [redacted] ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge, perché infondata in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da [redacted] avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] pubblicato in data 16.11.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia, e per l'effetto,
- dichiara la definitività del decreto ingiuntivo n. [redacted] pubblicato in data 16.11.2012 dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta, che liquida in € 4.000,00= per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Reggio Emilia, 16 aprile 2015

Il Giudice

Dott. Niccolò Stanzani Maserati